Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 282 CSAT 18 del 31 gennaio 2023

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.
I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale
PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.
E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).
Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI
Riunione del giorno 31 gennaio 2023
E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

Procedimento 52/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

U.S.D. TORTORICI (ME) Avverso la squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Simone Crascì.
Campionato 1^ Cat. Girone "C" Gara: USD Tortorici – Futura del 08.01.2023 – C.U. n. 248 del 10.01.2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'.U.S.D. Tortorici, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Crascì non è mai stato sostituito per come risulta dalla velina di fine gara redatta dall'arbitro; che lo stesso si sarebbe limitato a delle accese proteste nei confronti del DDG sia al momento della concessione del calcio di rigore sia subito dopo la decretazione della sospensione definitiva della gara; che avrebbe poi litigato con un proprio compagno di squadra che tentava di proteggere il ddg, ragion per cui ritiene che la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure sia incongrua e vada rideterminata in termini più equi in ragione di quanto effettivamente commesso.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, preliminarmente rileva che il sig. Simone Crascì non risulta essere stato sostituito.
Per quanto riguarda poi i fatti posti in essere dal Crascì, si rileva che al 49' del 2° t., a seguito della concessione di un calcio di rigore alla squadra ospite, questi, che nell'occorso rivestiva il ruolo di capitano, protestava nei confronti dell'arbitro tentando anche di colpirlo non riuscendovi per l'intervento fattivo dei calciatori in campo. A seguito degli ulteriori incidenti che hanno poi portato l'arbitro a sospendere definitivamente la gara il Crascì reiterava il proprio comportamento aggressivo nei confronti dell'arbitro stringendogli, fra l'altro, il braccio e strattonandolo.
Solo grazie all'intervento di altro calciatore dell'U.S.D. Tortorici che interveniva a difesa del ddg cercando di allontanare il Crascì, al fine di consentire all'arbitro di rientrare indenne nel proprio spogliatoio, questi, per tutta risposta, lo colpiva con un pugno al volto.
In ragione di quanto sopra il gravame è infondato e la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione poiché il comportamento posto in essere dal sig. Simone Crascì va inquadrato per un verso in una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico per la quale è prevista una sanzione minima di quattro gare di squalifica (ex art. 36 comma 1 lett.b) C.G.S.), mentre, per altro verso, il comportamento posto in essere in danno del proprio compagno di squadra va ricondotto nella condotta violenta in danno di altro calciatore, indipendentemente dal fatto che si tratti di un avversario o di un compagno di squadra, che è sanzionata con una squalifica minima di tre gare (ex art. 38 comma 1 C.G.S.).
Infine, giova ricordare che ai sensi dell'art.73 N.O.I.F. al capitano è consentito rivolgersi all'arbitro solo a gioco fermo o a fine gara per esprimere, in modo corretto, riserve o per avere chiarimenti, e già sul punto la stessa ricorrente ammette che il Crascì abbia manifestato nei confronti dell'arbitro *"accese proteste";* inoltre egli è venuto meno a un suo preciso dovere di capitano che è quello di coadiuvare gli ufficiali di gara e reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra

per la qualcosa le infrazioni commesse dal capitano determinano un aggravamento delle sanzioni a suo carico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 54/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

U.S.D. TORTORICI (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 ed ammenda di € 300,00. Campionato 1^ Cat. Girone "C" Gara: USD Tortorici – Futura del 08.01.2023 – C.U. n. 248 del 10.01.2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'U.S.D. Tortorici, in persona del suo Presidente pro tempore assistito dal proprio legale di fiducia, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che non vi sarebbero state le condizioni per sospendere la gara e che il comportamento aggressivo del sig. Crascì sarebbe stato contenuto dai calciatori presenti sul terreno di gioco per come confermato dall'arbitro nel suo referto.
All'udienza, avendone fatta rituale richiesta, è intervenuto in teleconferenza il difensore dell'appellante che ha confermato i motivi di difesa già esposti nell'appello ed ha richiesto la revoca e/o l'annullamento della decisione del giudice di prime cure, disponendo la ripetizione della gara indicata in oggetto.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, preliminarmente rileva che il sig. Simone Crascì non risulta essere stato sostituito.
Dalla lettura del referto si rileva che al 49' del 2° t., a seguito della concessione di un calcio di rigore alla squadra ospite, il n. 2 sig., Crascì Simone, che nell'occorso rivestiva il ruolo di capitano, protestava nei confronti dell'arbitro tentando anche di colpirlo, non riuscendovi per l'intervento fattivo dei calciatori in campo, mentre si riversavano in campo tutti i componenti della panchina nonché alcuni soggetti non iscritti in elenco.
Dopo che il n.2 (Crascì Simone) veniva allontanato da alcuni calciatori della squadra di casa e veniva riportata la calma in campo, l'arbitro si apprestava a fare battere il calcio di rigore quando il calciatore n. 5 del Tortorici si avvicinava al calciatore incaricato di battere il calcio di rigore e lo minacciava dicendogli che, nel caso in cui avesse realizzato la rete, non sarebbe uscito vivo dal campo, ed una volta constatato che quest'ultimo non gli dava retta lo colpiva con un pugno da tergo.
Una volta notificata l'espulsione, il predetto calciatore si scagliava contro il ddg cercando di aggredirlo a sua volta non riuscendovi per il fattivo intervento dei calciatori presenti.
Il predetto calciatore, dopo essere stato allontanato, sferrava un violentissimo pugno al volto del calciatore precedentemente aggredito che veniva immediatamente assistito dallo staff medico presente.
Nel frattempo, entravano nuovamente sul terreno di gioco, attraverso un cancello lasciato costantemente aperto, persone non autorizzate che minacciavano pesantemente il ddg dicendogli che se gli avversari avessero tirato il calcio di rigore nessuno sarebbe uscito illeso dal campo e cercando, nel contempo, di colpirlo, non riuscendovi, perché ancora una volta difeso dai calciatori presenti in campo. Per tali motivi era impossibile fare battere il calcio di rigore.

E' in tale frangente che il n. 2 del Tortorici, Crascì Simone, reiterava le proprie proteste nei confronti dell'arbitro stringendogli il braccio e strattonandolo più volte così causando la decisione di sospensione definitiva della gara.
Mentre l'arbitro arrivava in prossimità del proprio spogliatoio, notava che il Crascì sostava davanti alla porta con fare minaccioso tant'è che interveniva altro calciatore dell'U.S.D. Tortorici che, a difesa del ddg, tentava di allontanare il Crascì, al fine di consentire all'arbitro di rientrare indenne nel proprio spogliatoio, e questi, per tutta risposta, lo colpiva con un pugno al volto.
In ragione di quanto sopra il gravame è infondato e va condivisa la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, decisione che va addebitata esclusivamente all'A.S.D. Tortorici per il comportamento violento ed aggressivo dei propri tesserati oltre che per il comportamento dei propri sostenitori, non risultando né la presenza delle forze dell'ordine né tanto meno la predisposizione di un adeguato servizio d'ordine.
Le sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure sono congrue e non suscettibili della benchè minima riduzione per le ragioni già esposte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 55/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SAN GIORGIO PIANA (PA) Avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Volpe Giuseppe.
Campionato 1^ Cat. Girone "A" Gara: San Giorgio Piana – Bagheria Città delle Ville del 15.01.2023 – C.U. n. 261 del 17.01.2023.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. San Giorgio Piana, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che tra il sig. Giuseppe Volpe ed un calciatore avversario vi sarebbe stata, a causa del forte agonismo in campo, solo una *"aperta"* discussione che si è protratta anche nello spazio antistante gli spogliatoi, poi risoltasi con una stretta di mano, per cui ritiene che la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure sia incongrua e vada rideterminata in termini più equi in ragione di quanto effettivamente commesso.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 43' del 2° t. il calciatore sig. Giuseppe Volpe è stato espulso perché spingeva il n.9 del Bagheria Città delle Ville mettendogli le mani al collo con *"nervosismo"*.
In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure appare congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione essendo stata irrogata nel minimo edittale dell'art. 38 C.G.S., né nella fattispecie ricorre alcuna delle attenuanti previste dal medesimo codice.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 57/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CAMPOBELLO 1970 (AG) Avverso l'ammenda di € 700,00; la inibizione fino al 15.02.2023 a carico dei sig.ri Guarneri Gaetano, Guarnotta Mario, Travali Salvatore e Turco Diego; la inibizione fino al 05.05.2023 a carico del sig. Falsone Giovanni; la squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sig.ri Antona Mario, D'Angelo Angelo e Iannello Calogero Mattia.
Campionato 1^ Cat. Girone "B" Gara: Campobello 1970 – Don Bosco 2000 del 15.01.2023 –
C.U. n. 261 del 17.01.2023.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Campobello 1970 , in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che: a) gli unici due addetti al servizio d'ordine erano i sigg.ri Guarneri Gaetano e Falsone Giovanni e che quest'ultimo peraltro non sarebbe sanzionabile in quanto non tesserato trattandosi del custode del campo; b) Turco Diego e Guarnotta Mario non sarebbero stati presenti né vi erano documenti che ne giustificassero la presenza; c) il sig. Travali Salvatore era assente sebbene ne fosse stato indicato il documento di identità; d) i giocatori Antona Mario, D'Angelo Angelo e Iannello Calogero Mattia hanno reagito, sbagliando, ad un gesto irridente di un calciatore avversario limitandosi a delle offese e spintonandolo senza violenza; e) infine, per quanto riguarda l'ammenda, il servizio d'ordine ed i dirigenti in panchina hanno placato gli animi e si sono prodigati nel fare uscire dal terreno di gioco tutti coloro che vi erano indebitamente entrati, senza che potessero raggiungere il direttore di gara né tanto meno i calciatori avversari. Per gli ulteriori incidenti questi sono avvenuti fuori dallo stadio.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il gravame è inammissibile per quanto riguarda l'inibizione inflitta ai sig.ri Guarneri Gaetano, Guarnotta Mario, Travali Salvatore e Turco Diego perché inferiore a un mese ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. b) C.G.S.
Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, così come fa piena prova per quanto posto in essere dai sostenitori ai sensi del successivo art. 62 C.G.S., rileva che i componenti del servizio d'ordine nel corso del primo tempo hanno ripetutamente minacciato non solo il ddg ma anche i calciatori avversarsi, tant'è che sono stati allontanati.
Al termine della gara il n. 8 D'Angelo Angelo, il n.11 Antona Mario e Iannello Calogero Mattia hanno dato luogo ad una rissa picchiando i calciatori avversari con calci e pugni e in particolare colpendo il calciatore n.10.
Al termine della gara, dopo che la rissa in campo era stata sedata e si stava rientrando negli spogliatoi, una trentina di tifosi appartenenti alla Società Campobello 1970 scavalcava la rete di recinzione e, penetrati sul terreno di gioco, aggredivano i calciatori della società avversaria colpendoli non solo con calci e pugni ma anche con le bandierine d'angolo.
Nel corso di tale aggressione altri tifosi della soc. Campobello 1970, rimasti sulle tribune, lanciavano sul terreno di gioco alcuni fumogeni, uno dei quali sfiorava l'arbitro.
A seguito di ciò l'arbitro chiamava i Carabinieri i quali intervenivano riportando la calma.
Nonostante ciò, al momento dell'uscita dagli spogliatoi i tifosi del Campobello 1970 hanno preso a calci le autovetture a bordo delle quali erano i calciatori della Don Bosco 2000 e lanciato oggetti contro le stesse rompendo un vetro del pulmino.
In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e le sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure appaiono congrue e non suscettibili della benchè minima riduzione in relazione ai gravi comportamenti violenti posti in essere da tesserati e non, che hanno determinato una violenta aggressione dei tesserati della società ospite.
Al contrario, stante la gravità degli atti violenti posti in essere dai sostenitori della reclamante, che risponde anche per quanto avvenuto all'esterno dell'impianto ai sensi dell'art. 26 C.G.S., la sanzione dell'ammenda va aggravata con l'applicazione della "diffida".

Infine, a nulla rileva che il sig. Falsone Giovanni non sia tesserato per la reclamante in quanto custode del campo, atteso che è comunque un soggetto che svolge, ai sensi dell'art. 2 del C.G.S., attività nell'interesse di una società (nello specifico era stato inserito tra gli addetti al servizio d'ordine) per cui egli non solo è tenuto ad osservare tutte le norme federali, ma in caso di loro violazione soggiace alle sanzioni del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, in aggravamento della sanzione dell'ammenda, applica alla stessa l'ulteriore sanzione della "diffida".
Per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 58/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CITTA' DI TAORMINA (ME) Avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Famà Carmelo.
Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Città di Taormina – Roccaacquadolcese del 15.01.2023 – C.U. n. 261 del 17.01.2023.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Città di Taormina, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore si è limitato a trattenere un calciatore avversario bloccandone così la ripartenza, per cui ritiene incongrua la sanzione così come irrogata dal GST e ne chiede una rideterminazione in termini più equi.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 47' del 2° t. il calciatore Famà Carmelo è stato espulso perché ha colpito, intenzionalmente, un calciatore avversario con un pugno.
In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione, così come irrogata dal giudice di prime cure, appare congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione essendo stata irrogata nel minimo edittale previsto dall'art. 38 C.G.S., né, nella fattispecie, ricorre alcuna delle circostanze attenuanti previste dal medesimo codice.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 31 gennaio 2023

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA